

estensiva della norma legislativa che autorizza la ripartizione degli utili;

2°) - dall'adesione anche all'art. 2 della citata proposta di accordo in base al quale il minimo garantito di partecipazione agli utili dovrebbe essere corrisposto nell'esercizio di competenza, sebbene ne conseguiva la corrispondenza, nel corrente esercizio, di due mensilità aggiuntive di giugno (quella riferita all'esercizio 1953 e quella del 1954);

3°) - dal considerare favorevolmente lo art. 3, nel senso cioè che qualora l'ammontare del 3,75% degli utili di bilancio venga a risultare complessivamente superiore all'importo della mensilità aggiuntiva di giugno (16^a mensilità) l'effettiva eccedenza venga ripartita tra il personale dell'Istituto.

Il Ministero del Tesoro ha aggiunto che in conformità a quanto sopra andrebbero modificate le proposte presentate per la definizione della questione, sempreché però che il Ministero dell'Industria, cui è stata inviata per conoscenza copia della lettera diretta all'Istituto, intenda pienamente condividere il predetto avviso.